

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1990</sup> —

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*l'11 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1015)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(MOAVERO MILANESI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SALVINI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(BONAFEDE)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TRIA)**

---

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 16 luglio 2019*

---

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.

### Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TRATTATO DI ESTRADIZIONE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA ORIENTALE  
DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate  
"Parti Contraenti",

desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di  
combattere la criminalità,

considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione  
dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica  
l'Articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879,

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo  
accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1  
Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su  
domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei  
confronti delle quali sia stata emessa da un'autorità giurisdizionale della Parte Richiedente  
una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna  
definitiva ed esecutiva.



## Articolo 2

## Reati che danno luogo all'Estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradiizione potrà essere concessa quando:
  - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni;
  - b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi.
2. Per determinare se un fatto è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica.
3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescindereà altresì dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi.
4. L'estradiizione sarà concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradiizione riguarda due o più fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potrà concedere l'estradiizione per tutti i reati considerati.



**Articolo 3**  
**Motivi di Rifiuto Obbligatori**

L'extradizione non sarà concessa:

- a) se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico o come reato connesso ad un reato di tale natura. A tal fine, non saranno considerati reati politici:
  - 1) l'omicidio e i reati che attentano o mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
  - 2) le attività di natura terroristica, i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra o qualsiasi altro reato che non sia considerato reato politico da un trattato, da una convenzione o da un accordo internazionale del quale entrambi gli Stati sono Parte.
- b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante;
- d) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena detentiva perpetua, salvo che la Parte Richiedente garantisca l'applicazione di una pena di durata non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della Parte Richiesta;
- e) se la sentenza è stata pronunciata in contumacia e la Parte Richiedente non garantisce l'esistenza di meccanismi processuali di revisione che possano permettere la riapertura del caso, in modo da poter ascoltare il condannato e permettergli l'esercizio del diritto di difesa così come sarebbe accaduto nel caso di



comparizione all'inizio del processo e, di conseguenza, l'emissione di una nuova sentenza nei suoi confronti;

- f) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta ed è stata emessa nei suoi confronti una sentenza definitiva;
- g) se, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, una delle Parti ha concesso *amnistia, indulto o grazia*;
- h) se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo la legge di una delle Parti;
- i) se il reato per il quale si domanda l'extradizione è previsto esclusivamente come reato militare dalla legge di una delle Parti;
- j) se la Parte Richiesta ha concesso alla persona richiesta asilo politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale nei confronti della Parte Richiedente;
- k) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione della estradizione può compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero può determinare effetti contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

#### Articolo 4

##### Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'extradizione potrà essere rifiutata se il reato per il quale si richiede l'extradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della stessa Parte per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata.

#### Articolo 5

##### Estradizione del Cittadino

La nazionalità della persona richiesta non potrà essere invocata per negare l'extradizione.



## Articolo 6

## Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmetteranno le richieste di estradizione e comunicheranno direttamente tra loro.
2. Le Autorità Centrali saranno il *Ministero della Giustizia* della Repubblica Italiana e l'*Autorità Centrale di Cooperazione Giuridica Internazionale* del *Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura* della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
3. Ciascuna Parte Contraente comunicherà all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

## Articolo 7

## Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione sarà formulata per iscritto e dovrà contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue:
  - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
  - b) tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalità, al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità, ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione, nonché i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali;
  - c) un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - d) il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena;
  - e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio.



2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovrà essere accompagnata:
  - a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
  - b) dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorità competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalità di legalizzazione o postille.

#### Articolo 8

##### Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorità Centrale della Parte Richiedente.

Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non può adempiere entro il predetto termine, potrà chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi.

2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarrà alla rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.



## Articolo 9

## Decisione

1. La Parte Richiesta deciderà sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informerà prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.

## Articolo 10

## Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non potrà essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
  - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
  - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. A tali effetti, non sarà computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - c) la Parte Richiesta vi acconsenta in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potrà richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7.
2. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'extradizione e che l'extradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall'articolo 2 del presente Trattato.



## Articolo 11

## Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potrà richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'Articolo 7.

In nessun caso si estraderà la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo politico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.

## Articolo 12

## Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente potrà richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio dovrà contenere le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adotterà le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informerà prontamente la Parte Richiedente dell'esito.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sarà messa in libertà senza ulteriori formalità, se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potrà essere prorogato di dieci giorni continuativi.



5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non osterà all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.

### Articolo 13

#### Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuterà tutte le circostanze del caso, in particolare:

- a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- d) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- e) la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio e la residenza abituale della persona richiesta;
- f) le date di presentazione delle diverse richieste;
- g) la possibilità di una successiva riestradizione all'altra Parte.

### Articolo 14

#### Consegna della Persona

1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accorderanno prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione della consegna. La Parte Richiedente sarà altresì informata della durata della detenzione patita dalla persona richiesta a fini estradizionali.
2. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, sarà computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nei casi previsti dall'Articolo 2, paragrafo 1.



3. Il termine per la consegna della persona richiesta sarà di quaranta giorni continuativi dalla data in cui l'Autorità Centrale della Parte Richiedente è informata della concessione dell'extradizione.
4. Se nei termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Parte Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, la Parte Richiesta lo metterà immediatamente in libertà e potrà rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dalla Parte Richiedente, salvo che la mancata consegna o presa in carico sia dovuta a comprovati motivi di forza maggiore.  
In tal caso, la Parte interessata informerà l'altra e concorderà con questa una nuova data di consegna; se questa data non fosse rispettata verranno applicate le disposizioni previste nel primo paragrafo del presente Articolo.
5. Se l'estradando fugge nel territorio della Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo caso, non sarà necessario che la Parte Richiedente presenti i documenti previsti all'Articolo 7 del presente Trattato.

#### Articolo 15

##### Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se nello Stato Richiesto, a carico dell'estradando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, potrà differire la consegna fino alla conclusione del procedimento penale o al compimento della pena, fatto di cui informerà la Parte Richiedente.
2. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta potrà, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata sarà detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente e sarà



riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione sarà computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna potrà essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una struttura sanitaria pubblica abilitata.

### Articolo 16

#### Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

### Articolo 17

#### Consegna di Beni

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestrerà i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella



disponibilità della persona richiesta. Quando sarà concessa l'extradizione, consegnerà tali beni alla Parte Richiedente.

Per le finalità del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richiedente:

- a) gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova;
  - b) i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilità della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti.
2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potrà differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli.
4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudicherà gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituirà, alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

#### Articolo 18

##### Transito

1. Ciascuna Parte potrà autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito sarà accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'extradizione.



3. Lo Stato di transito provvederà alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non sarà richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo senza scali nel territorio dello Stato di transito. Se si dovesse verificare uno scalo imprevisto nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informerà immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo tratterà la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

#### Articolo 19

##### Spese

1. La Parte Richiesta si farà carico di tutte le spese relative al procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.
2. La Parte Richiesta si farà carico delle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, nonché delle spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni indicati nell'Articolo 17.
3. La Parte Richiedente si farà carico delle spese necessarie per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, nonché delle spese del transito di cui all'Articolo 18.

#### Articolo 20

##### Informazioni successive alla consegna

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornirà prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.



## Articolo 21

## Rapporti con altri Trattati

Il presente Trattato non impedisce alle Parti Contraenti di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambe siano Parte.

## Articolo 22

## Riservatezza

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata, fino alla scadenza prevista dalle rispettive legislazioni interne.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare e a conservare il riserbo o il segreto sulla documentazione e sulle informazioni ricevute dall'altra Parte o a questa fornite, quando vi sia una domanda espressa in tal senso dalla Parte interessata.

## Articolo 23

## Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, potranno indire delle consultazioni di carattere generale relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato in generale ovvero consultazioni relative a una specifica procedura di estradizione.
2. Qualunque controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o attraverso i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal Diritto Internazionale.



## Articolo 24

## Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione. I procedimenti iniziati anteriormente all'effettività della denuncia continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni di questo Trattato.

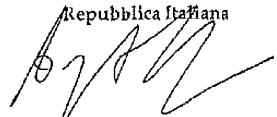
4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima di tale data.

5. Il presente Trattato sostituisce la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 ed il Protocollo che modifica l'articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879. Ciò nonostante, le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate sino alla conclusione della relativa procedura e saranno decise conformemente alle disposizioni di cui sopra.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Trattato.



FATTO a MONTevideo, il giorno 11 del mese MAGGIO dell'anno 2018 in  
due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi ugualmente  
autentici.

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la<br>Repubblica Italiana | <br>Per la<br>Repubblica Orientale<br>dell'Uruguay |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



\*18PDL0069300\*